

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1841 del 27/03/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL TORRENTE ARDA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI, E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA INTERRATA - PROC. PC22A0080 - SINADOC 35312/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1878 del 26/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. -
FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE
DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL TORRENTE
ARDA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), AD USO
INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI, E PER L'OCCUPAZIONE DI
AREE DEMANIALI CON CONDOTTA INTERRATA - PROC. PC22A0080 –
SINADOC 35312/2022**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di

prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che il rappresentante con poteri di firma per la società Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 04537800155) ha presentato, in data 25/10/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 175407) - integrata con documentazione pervenuta il 22/12/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 209567) e il 02/02/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 19201) e sostanzialmente modificato con documentazione pervenuta il 17/10/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 187961), istanza di concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo del Torrente Arda, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del R.R. n. 41/2001, e per l'occupazione di aree demaniali con condotta interrata, ex art. 20 della L.R. 7/2004, identificata con codice pratica PC22A0080 e con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante tubazione sub-orizzontale microfessurata per un tratto di 10 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Località Fornace, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 28, fronte mappale n. 844; coordinate UTM-RER: X: 565847 - Y: 963510;
- destinazione della risorsa per uso industriale e irrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.000 m³/anno;

- condotta idrica di adduzione, interrata, in attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Arda per un tratto di lunghezza di 22.5 m circa;

DATO, INOLTRE, ATTO che la derivazione, di cui al presente atto, sostituisce quella avente codice procedimento PC09A0045, in precedenza concessa dal competente Servizio regionale con atto n. 14301 del 11/11/2011 con scadenza al 31/12/2015, per la quale la medesima ditta Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. aveva presentato istanza di rinnovo in data 27/10/2015, divenuta di competenza di questo Servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, a partire dall'anno 2022;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n° 31 del 12/02/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,17 m³/s nel periodo estivo e 0,25 m³/s nel periodo invernale;

DATO ATTO che in data 12/02/2025. è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene qui adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

RICHIAMATO il parere idraulico, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza, assunto al protocollo ARPAE con il n. 12336 del 22/01/2025;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto in data 11/01/2023 al n. 4340 del protocollo ARPAE, successivamente confermato con nota del 27/11/2024 prot. n. 214568);
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (assunto al protocollo ARPAE il 10/02/2023 con il n.24442, successivamente confermato con nota del 19/11/2024 prot. n. 209578);

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2025, ammonta a complessivi 2.728,07 € e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale”, l'importo del canone annuo, dovuto per il 2025 per la derivazione di acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 2.487,67 €;
- l'occupazione del suolo demaniale, mediante condotta di 22,5 m e diametro di 250 mm comporta un canone annuo, dovuto per il 2025, determinato ai sensi delle D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 1622/2015, ammontante a 240,40 €;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025;
- ha versato in data 12/03/2025 la somma pari a 2.728,07 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0080;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla società Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 04537800155), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione, codice pratica PC22A0080, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Torrente Arda, con occupazione di terreni demaniali, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante tubazione sub-orizzontale microfessurata per un tratto di 10 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Località Fornace, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 28, fronte mappale n. 844; coordinate UTM-RER: X: 565847 - Y: 963510;

- destinazione della risorsa per uso industriale e irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.000 m³/anno;
 - condotta idrica di adduzione, interrata, in attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Arda per un tratto di lunghezza di 22,5 m circa;
 - corpo idrico interessato: Torrente Arda, cod. IT080114000000004ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/03/2025;
 4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2025 è stato pagato;
 5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € **2.728,07**, è stata versata;
 6. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
 7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 9. **di dare, inoltre, atto** che la presente derivazione sostituisce quella avente codice procedimento PC09A0045, per cui è stato corrisposto quanto dovuto fino al corrente anno compreso e che verrà chiuso e archiviato con successivo separato atto una volta che saranno concluse le opere necessarie ad attivare la derivazione di cui alla presente concessione;
 10. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

11. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

12. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DOTT.A ANNA CALLEGARI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo con occupazione di terreni demaniali rilasciata alla società Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 04537800155) - codice pratica PC22A0080.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una tubazione, microfessurata per un tratto di 10 m, avente diametro di 250 mm e posizionata interrata sub-orizzontalmente in alveo (a profondità di 3 metri al di sotto del *talweg*) e trasversalmente rispetto alla direzione di deflusso del corpo idrico; l'acqua infiltrata nel tubo viene condotta ad un pozzetto, da realizzarsi in area di proprietà del concessionario, censita al N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda al foglio n. 28, mappale n. 844, nel quale verrà posizionata una pompa aspirante sommersa (della potenza di 10 KW) che rilancerà l'acqua verso la rete aziendale.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Località Fornace, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 28, fronte mappale n. 844; coordinate UTM-RER: X: 565847 - Y: 963510.
3. L'occupazione di aree demaniali del Torrente Arda avviene con la porzione di condotta interrata che prosegue in demanio per un tratto di 22,5 m identificato al N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), foglio 28, fronte mappale n. 844.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata in parte ad uso industriale nel processo produttivo, in parte per lavaggio mezzi e in parte per irrigazione aree verdi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 10.000 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Arda, cod. IT080114000000004ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2025 ammonta a **2.728,07 €** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (**2.487,67 €**) e l'altra costituita dal canone dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (**240,40 €**).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.728,07 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2034.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,17 m³/s nel periodo estivo e 0,25 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 12336 del 22/01/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il rappresentante titolato alla firma degli atti per Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 04537800155), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 21/03/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC

aoopc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 35312/2022)

Risposta al prot. ARSTPC n. 82636 del 18/11/2024

Oggetto: Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da sub alveo ad uso industriale ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in loc. Fornace in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - Procedimento n. PC22A0080. Sinadoc n. 35312/2022. Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio SAC ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 175407 in data 25/10/2022, successivamente integrata con note del 22/12/2022 prot. n. 209597 e del 02/01/2023 prot. n. 23, assunta a prot. di Questo UT n. 336 del 05/01/2023, il rilascio del parere di competenza in merito all'opera di presa fissa ubicata in alveo del torrente Arda in un tratto identificato all'N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) al foglio 28 fronte mappale 844/p come da richiesta della Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (nel seguito, *Richiedente*);
- la ditta Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., per mezzo del proprio professionista dott. Paolo Mancioppi, ha integrato la documentazione con nota assunta a prot. di Questo UT n. 5541 del 02/02/2023;
- con nota di riscontro prot. ARSTPC n. 5988 del 06/02/2023 lo Scrivente UT ha rilasciato parere favorevole con richiesta di modifica dei manufatti di adduzione delle acque superficiali e di falda prescrivendo che *"i pozzetti e manufatti accessori esistenti sul*

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

mappale 844/p, che non rispettino le distanze fissate dall'art. 96 R.D. 523/1904, dovranno essere rimossi e smaltiti a spese e cura del Richiedente;

- *i nuovi manufatti di presa (il pozzetto in cls che conterrà la pompa sommersa di rilancio verso un secondo pozzetto di recapito dell'acqua in pressione) e manufatti accessori dovranno essere arretrati, rispetto a quanto previsto in progetto – a tutela degli interessi di questa UT e degli investimenti del Richiedente – in modo da assicurare il rispetto delle distanze fissate dall'art. 96 R.D. 523/1904 oltre che non essere d'ostacolo a futuri interventi di risagomatura dell'alveo i quali, presumibilmente, non si spingerebbero oltre il limite demaniale”.*

Vista la documentazione tecnica ricevuta in data 18/11/2024:

- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 2 - Richiesta_conferma_pareri__Danesi_PC22A0080
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 3 - 3_fornac~1
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 4 - 5_danesi_fabio_cidentità
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 5 - 2_parere_regione_06.02.2023
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 6 - 8_rel_tecnica_sup_-_danesi_ott_2024
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 7 - 6_ctr10000_sup
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 8 - 11_testoemail_7484628
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 9 - 1_attuale_-_08.10.2024
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 10 - 4_finale_-_08.10.2024
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 11 - 9_rel_idrologica_danesi_laterizi_-_lugagnano
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 12 - 0_PG20241879612560837235698833346_timbrato
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 13 - 10_planimetria_catastale_-_attingim_sup_-_danesi
- Prot__18-11-2024_0082636_E - Allegato N° 14 - 7_scheda_a_-_danesi
- Prot__18-11-2024_0082636_E - File primario - Richiesta_conferma_pareri__Danesi_PC22A0080_firmato.pdf

dalla quale si desume che il *Richiedente*, attraverso una relazione tecnica generale integrativa e relativa documentazione progettuale annessa, ha sottoposto alla Scrivente Autorità idraulica una soluzione tecnica alternativa all'originaria alla luce, in buona parte, delle prescrizioni idrauliche a suo tempo impartite e sopra richiamate.

Considerato che:

- le prescrizioni dettate con Ns. protocollo n. 5988 in data 06/02/2023 non sono state recepite nella loro interezza, se ne ribadisce e dettaglia ulteriormente il contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

al prelievo di acque pubbliche superficiali ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, ad uso industriale dal torrente Arda a fronte del mappale 844/p foglio 28 dell'N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), in loc. Fornace, nel rispetto delle prescrizioni idrauliche che di seguito si elencano:

- i pozzetti ed ogni altro manufatto accessorio esistente sul mappale 844/p, ancorché completamente interrati, che si trovino a distanza inferiore a metri **10** (dieci) dal ciglio superiore variabile di sponda destra del torrente Arda o dal limite demaniale nel caso in cui quest'ultimo sia interno rispetto al ciglio di sponda attuale, secondo il disposto di cui all'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904, dovranno essere rimossi integralmente e smaltiti a spese e cura del *Richiedente*;
- il pozzo ripерforato risultato anidro [nuovo pozzo n. 2 secondo documentazione trasmessa in data 05/01/2023] in prossimità del ciglio superiore eroso di sponda destra dovrà essere ritombato con materiale non di recupero ed internamente demolito fino ad una quota negativa pari ad almeno quella corrispondente al fondo alveo di torrente Arda in quel punto, al fine di scongiurare l'eventuale cedimento verso valle della porzione di manufatto interrato per ulteriore erosione di sponda, con potenziali gravi ripercussioni sul regolare deflusso del corso d'acqua;
- i nuovi manufatti di presa, quali il pozzetto in calcestruzzo che conterrà la pompa sommersa di rilancio verso un secondo pozzetto di recapito dell'acqua in pressione e relativi manufatti accessori, dovranno essere arretrati rispetto al ciglio superiore di sponda destra del torrente Arda o dal limite demaniale nel caso in cui quest'ultimo sia interno rispetto al ciglio di sponda attuale, come previsto dal nuovo prospetto trasmesso allo Scrivente UT in data 18/11/2024, in modo da assicurare il rispetto delle distanze fissate dall'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904 oltre che non essere d'ostacolo a futuri interventi di risagomatura d'alveo e spondale disposti dalla Scrivente Autorità idraulica;
- si dispone altresì l'integrale rimozione, con redistribuzione in ambito demaniale del materiale litoide costituente gli stessi, di arginelli ricavati in centro alveo, deponie di sabbie ed invaso di captazione a fronte mappale 844/p con ricollocamento del materiale litoide a difesa dall'erosione in sponda destra del torrente Arda, riferendo la ridefinita quota di fondo alveo a quella mediata tra monte e valle del tratto in argomento, al fine di ottenere una pendenza regolare del tracciato di Arda;
- il recupero di eventuali alterazioni idromorfologiche all'attuale assetto del torrente Arda che non siano state preventivamente concordate con la Scrivente Autorità idraulica, di danneggiamenti alle opere idrauliche d'alveo e spondali realizzate da Questa Agenzia od a qualunque altra infrastruttura con diversa titolarità, sarà esclusivamente posto in carico al *Richiedente*;
- è posta in capo al *Richiedente* la messa in sicurezza della pista carrabile in sponda destra di accesso all'alveo a valle del ponte stradale;
- in relazione alla tubazione microfessurata dell'opera di presa orizzontale in alveo, la stessa dovrà essere opportunamente interrata alla quota negativa massima prevista da progetto trasmesso e protetta, nella parte sommitale, dall'azione erosiva del torrente Arda onde scongiurarne il progressivo scalzamento, mediante una soluzione tecnica che il *Richiedente* è tenuto a stabilire; la quota negativa massima di interrimento da raggiungersi con la condotta idrica dovrà essere mantenuta per tutta l'estensione in larghezza dell'alveo di magra del torrente, fino almeno alla distanza di metri **10** (dieci) dal ciglio superiore di sponda destra o dal limite demaniale nel caso in cui quest'ultimo sia interno rispetto al ciglio di sponda attuale;

alle prescrizioni sopra riportate si aggiungono le seguenti:

- il *Richiedente* è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sezione d'alveo del torrente Arda in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa fissa atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- le modifiche alle opere che, in ogni momento, potranno essere disposte da Questa Autorità idraulica per assicurare il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Arda competeranno unicamente al *Richiedente*;
- in relazione alle lavorazioni/opere:
 - o è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
 - o la responsabilità circa l'utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode;
 - o è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi;
 - o l'area demaniale oggetto di concessione d'uso per attingimento idrico dovrà essere mantenuta sgombra e pulita da materiali e rifiuti di qualsiasi genere che dovranno essere smaltiti a spese e cura del *Richiedente* secondo le normative di legge in materia;
 - o è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
 - o il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualsiasi momento. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.